



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Verona, 13 APR 2017

decreto n. *20*

oggetto Designazione del rappresentante della Provincia in seno al Consiglio di amministrazione della società "Tunnel Ferroviario del Brennero - Società di Partecipazioni S.p.A."

decisione Il sottoscritto Presidente designa rappresentante della Provincia in seno al Consiglio di amministrazione della società "Tunnel Ferroviario del Brennero - Società di Partecipazioni S.p.A." per un triennio:
- Mantovanelli Laura, [REDACTED]

motivazione Lo statuto provinciale¹ prevede che il Presidente deve nominare e designare i rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio provinciale. Il Consiglio provinciale ha definito gli indirizzi generali nel regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni².

Il Consiglio provinciale, con deliberazione n. 87 in data 6 dicembre 2006, ha approvato l'adesione alla società.

La società, composta da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dalla Provincia di Verona, ha per oggetto la gestione della partecipazione al capitale sociale di "Galleria di base del Brennero - Brenner Basistunnel BBT SF", società costituita per la progettazione e la realizzazione della galleria ferroviaria di base del Brennero. La Provincia possiede una quota pari al 0,7% del capitale sociale.

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da sette membri.³ Sulla scorta di patto parasociale, la Provincia di Verona ha diritto a designare un componente⁴.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili⁵.

Il Consiglio attualmente in carica, nominato nel 2014, scade con l'approvazione del bilancio costitutivo 2016.

¹ Statuto provinciale, articolo 62: "nomine".

² Deliberazione consiliare n. 62 dell'11 ottobre 1995, modificata con deliberazioni consiliari n. 10 in data 20 febbraio 2008 e n. 3 in data 28 gennaio 2009.

³ Statuto sociale, articolo 12.

⁴ Articolo 1 del patto parasociale, allegato f) allo schema di accordo, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 11 del 1° febbraio 2006.

⁵ Statuto sociale, articolo 12.



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

pagina 2/3

Il Presidente della società, con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 12 aprile 2017, al numero 31838, ha trasmesso la convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti, per il 21 aprile 2017, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 27 aprile 2017, in seconda convocazione.

Sono iscritti all'ordine del giorno, l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e la nomina degli amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

È necessario, pertanto, provvedere alla designazione del rappresentante di competenza della Provincia in seno al Consiglio di amministrazione.

L'avviso per la presentazione delle proposte di candidatura, come previsto dal regolamento per le nomine, è stato pubblicato⁶ all'albo pretorio della Provincia, nonché sul portale web provinciale dal 27 febbraio 2017 al 14 marzo 2017. Notizia della pubblicazione è stata comunicata ai Consiglieri provinciali il 27 febbraio 2017.

Nel termine previsto del 14 marzo 2017, sono pervenute n. 8 proposte di candidatura.

Il dirigente coordinatore dell'area giuridico-amministrativa ha presentato in data 5 aprile 2017, relazione istruttoria.

I candidati hanno i requisiti formali per la designazione. Il soggetto designato è scelto fra le candidature presentate e risulta avere qualificata e comprovata competenza professionale in rapporto all'incarico da assumere.

avvertenze

Il servizio segreteria e affari generali comunicherà all'interessato la designazione e trasmetterà alla società, per gli adempimenti di competenza, copia del presente decreto, accompagnata dall'istanza prodotta dal candidato, così da garantire alla società stessa di poter esprimere ogni valutazione in rapporto a quanto previsto dall'articolo 12⁷ dello Statuto, in ordine ai requisiti per l'assunzione della carica e ad eventuali cause di ineleggibilità e decadenza.

La designazione costituisce presupposto per la nomina, ma solo, con quest'ultima viene perfezionata la procedura ed acquisita la qualità di componente del C.d.A.; nessuna pretesa può essere vantata verso la Provincia in rapporto all'atto di designazione, ove per qualsiasi ragione non venga perfezionata la nomina stessa.

⁶ Regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni, articolo 2: "pubblicità preventiva e territoriali".

⁷ Che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea in parte straordinaria, prima di procedere al rinnovo delle cariche sociali.



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

pagina 3/3

Il soggetto designato sarà tenuto, se nominato:

- a comunicare tempestivamente e formalmente alla Provincia il trattamento economico spettante in relazione all'incarico assunto, anche in rapporto ad eventuali variazioni; dovrà inoltre fornire spontaneamente, e saranno soggette a pubblicità, le altre notizie reddituali e patrimoniali previste dalla legge⁸;
- a comunicare altresì alla Provincia qualsiasi altra informazione riguardante "l'amministrazione trasparente", come disciplinata dalla vigente normativa⁹, e di assicurarsi che i dati siano pubblicati dalla società nel proprio sito istituzionale, nei casi e con le modalità previste dalla legge;
- a trasmettere al sottoscritto Presidente della Provincia, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione informativa sull'attività svolta nell'espletamento del proprio mandato, nonché sull'andamento gestionale dell'ente¹⁰;
- a fornire altresì alla Provincia ogni informazione richiesta o comunque utile, anche sulla scorta del Regolamento sulla disciplina dei controlli interni;
- ad attuare ogni più avveduta attività o buona prassi in materia di anticorruzione e trasparenza.

Il sottoscritto Presidente si riserva di richiedere la revoca della nomina, anche in rapporto all'operato del soggetto, e comunque per ogni ragione che faccia venir meno il vincolo fiduciario o comporti anche solo un pericolo di lesione dell'immagine della Provincia. La revoca della nomina potrà essere richiesta, oltre che nei casi previsti dal regolamento provinciale sulle nomine, anche nel caso di mutamento rilevante delle dinamiche sociali o dell'oggetto sociale, in applicazione alla legge finanziaria 2008, nonché per rilevanti ragioni di opportunità gestionale, oltre che in connessione al nuovo regime istituzionale delle Province.

Antonio Pastorello

⁸Articolo 11, comma 4, del "regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende, Istituzioni".

⁹Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". In particolare, l'articolo 22, relativo agli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato, stabilisce, al comma 2, che: "Per ciascuno degli enti (.....) sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo".

¹⁰Articolo 12 del "regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni".